



Comune di Usini

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Capo III Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507)

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I – NORME GENERALI		CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO
1	Oggetto del regolamento	22	Sanzioni
2	Istituzione della Tassa	23	Contenzioso
	CAPO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO		CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
3	Zone di effettuazione del servizio ed applicazione	24	Compenso incentivante al personale addetto
4	Definizione di rifiuto		
5	Presupposto della tassa		
6	Soggetti passivi		
7	Commisurazione della tassa e superficie imponibile		
8	Classi di contribuenza		
	CAPO III – TARIFFAZIONE		CAPO VII – DIRITTO DI INTERPELLO
9	Locali ed aree tassabili a superficie ridotta	25	Ambito di applicazione
10	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	26	Attivazione della procedura
11	Tassa giornaliera	27	Risposta dell'Amministrazione
12	Esenzioni	28	Effetti dell'interpello
13	Riduzione della tariffa per particolari condizioni d'uso	29	Competenze
14	Determinazione della misura delle riduzioni		
15	Cumulo dei benefici		
16	Deliberazioni di tariffa		
	CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI		CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI
17	Denunce	30	Abrogazioni
18	Accertamento e controllo	31	Norme di rinvio
19	Riscossione	32	Entrata in vigore del regolamento
20	Funzionario responsabile		
21	Rimborsi		

CAPO I – NORME GENERALI

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Usini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art.2

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi e per gli effetti del capo III del decreto Legislativo 15.11.1993, n° 507 e successive integrazioni e modificazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far data dal 01.01.1995 è istituita nel Comune di Usini, la Tassa annuale in base a tariffa.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

CAPO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art.3

ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato così come individuato nel regolamento del Servizio di nettezza urbana previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 10.09.1982, n°915.
2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino centro di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:
 - In misura pari al 40% della tariffa per distanze da 150 metri sino a 1500 metri;
 - In misura pari al 30% della tariffa per distanze oltre a 1500 metri;

Art.4

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono per "rifiuti", quelli urbani ed assimilati come definiti e classificati dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 05.02.1997, n°22.

Art.5

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie delle civili abitazioni, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in maniera continuativa.

Art.6

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte tassabili, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quanto trattasi di affitto saltuario od occasionale e comunque per un periodo inferiore all'anno.

Art.7

COMMISURAZIONE DELLA TASSA E DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La tassa a norma del comma 1, dell'articolo 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività, non coincide con l'intero vano e la superficie sia difficilmente identificabile, si fa riferimento ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale pari a metri quadrati 15.
4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art.8

CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'articolo 68, comma 2, del D.Lgs. n° 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

Cat.	Descrizione delle voci
I.	LOCALI DI ABITAZIONE
II.	Autorimesse, cantine e magazzini,
III.	Ristoranti, rosticcerie, paninoteche, trattorie, pizzerie, tavole calde, osterie, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, Sale da ballo, discoteche, sale giochi, circoli ricreativi, club privati
IV.	Esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, di frutta e verdura, di pesce fresco, secco e ammollato, di carni, compresi i banchi all'aperto ed i chioschi di fiori e

	piante,
V.	Insedimenti e attività artigianali, tipo botteghe: falegnamerie, officine di carpenteria metallica, elettricista, parrucchiere, officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto, gommisti,
VI.	Esercizi commerciali, con esclusione di quelli indicati nella precedenti classi,
VII.	<i>Stabilimenti industriali, esercizi commerciali all'ingrosso, aziende di trasporto e spedizioni,</i>
VIII.	<i>Studi professionali, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie di viaggi, autoscuole, agenzie funebri,</i>
IX.	<i>Palestre, impianti sportivi, istituti di estetica,</i>
X.	<i>Locali delle associazioni culturali, politiche e sindacali,</i>
XI.	<i>Uffici della pubblica amministrazione, scuole statali,</i>

2. Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni o assimilati.

CAPO III – TARIFFAZIONE

Art.9

LOCALI ED AREE TASSABILI A SUPERFICIE RIDOTTA

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, così come identificati dall'articolo 7, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 05.02.1997, n°22, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base all'articolo 10 del suddetto Decreto legislativo.
2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie	40
Autocarrozzerie	40
Autofficine per riparazione veicoli	40
Autofficine di elettrauto	40
Gommisti	40
Distributori di carburante	40
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	40
Frantoi oleari	50
Officine di carpenteria metallica	50
Verniciatura – galvanotecnici – fonderie	50
Cantine vinicole	30
Ambulatori medici e dentistici	40
Tipografie	30
Altre categorie non ricomprese in quelle suesposte che dimostrino l'autosmaltimento presentando le fatture inerenti i costi sostenuti	40

Art.10

INIZIO O CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno, della detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia in seguito a recupero d'ufficio.

Art.11

TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano, o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio, è istituita nel Comune di Usini la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni e non ricorrente.

2. La misura della tassa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione dei rifiuti, maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi e delle aree pubbliche, con le modalità previste dall'articolo 50 del decreto Legislativo 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Sono previste le seguenti esenzioni: esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.12

ESENZIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate e documentate nella denuncia originaria o di variazione.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana,
 - b) soffitte, ripostigli (con altezza media inferiore o uguale a 1,50 metri), legnaie e simili,
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 1117 del Codice Civile,
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali,
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, energia elettrica),
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione.
3. Tali circostanze debbono essere indicate e documentate nella denuncia originaria o di variazione.
4. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
 - b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma di leggi vigenti.
5. Non si fa luogo alla applicazione della tassa, limitatamente agli immobili ricadenti in zona E del vigente strumento urbanistico, che abbiano le caratteristiche di deposito per attrezzi .
6. Sono esenti dall'applicazione della tassa:
 - Il Comune, per i locali e le aree adibite a servizi istituzionali;
 - Le chiese.

Art.13

RIDUZIONE TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa ordinaria può essere ridotta nel caso di:
 - a) Abitazioni con unico occupante, riduzione del 33%;
 - b) Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale, riduzione del 30%;
 - c) Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a mesi sei dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, riduzione del 30%;
 - d) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte degli uffici comunali, riduzione del 33%;
 - e) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale, riduzione del 33%;
 - f) Attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'articolo 67, punto 2), del D.Lgs. 507/1993, riduzione del 33%;
2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza.

Art.14

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE RIDUZIONI

1. La misura delle riduzioni e agevolazioni, di cui al precedente articolo 13, è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in relazione al costo del servizio e alle esigenze di bilancio nei termini previsti per l'approvazione di quest'ultimo.
2. In assenza della deliberazione di cui al comma precedente, restano confermate per gli anni successivi le misure delle riduzioni e agevolazioni già adottate.

Art.15

CUMULO DEI BENEFICI

1. Le riduzioni e le agevolazioni previste dagli articoli 3 e 13 del presente Regolamento, sono cumulabili fino alla concorrenza del 70% della tassa dovuta in base a tariffa unitaria.

Art.16

DELIBERAZIONI DI TARIFFA

1. Entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, la Giunta Comunale delibera in base ai criteri di graduazione contenuti nel presente Regolamento, le tariffe per le unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle categorie da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intende prorogata l'applicazione delle tariffe approvate per l'anno in corso.
2. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

Art.17

DENUNCE

1. I soggetti di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, presentano all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica, redatta su appositi modelli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi, dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è obbligato a presentare nuova denuncia di variazione nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati, la data di inizio dell'occupazione o detenzione, gli elementi identificativi del soggetto passivo; in particolare dovranno essere specificati:
 - Per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio, composizione del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano i locali oggetto di denuncia ed in caso di detenzione dei locali a titolo di locazione, gli estremi identificativi del proprietario dei medesimi.
 - Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale e/o la partita IVA, la sede legale, i dati identificativi e la residenza dei rappresentanti legali o delle persone che ne hanno rappresentanza ed amministrazione.
4. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale; l'Ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia che in caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art.18

ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio Tributi emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'articolo 71 del D.Lgs. n° 507/1993 e successive modifiche.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Comune, ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. n° 507/1993:
 - Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
 - Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo.
 - Richiedere ad Uffici Pubblici o ad Enti anche economici in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con le modalità previste dall'articolo 2729 del Codice Civile.

Art.19

RISCOSSIONE

1. Gli importi dovuti per il tributo e le relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'articolo 73 del D.Lgs. n° 507/1993 e successive modifiche.
2. Su istanza presentata del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Responsabile del Tributo può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. Su tali somme si applicano gli interessi in ragione del tasso vigente.

Art.20

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e predispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art.21

RIMBORSI

1. Nei casi di errore, duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della C.T.P., il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo è disposto dal Responsabile del Tributo entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della dichiarazione tardiva da presentare, a pena di decadenza entro sei mesi dalla pubblicazione del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Responsabile del Tributo entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse al tasso vigente a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art.22

SANZIONI

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'articolo 76 del D.Lgs. n° 507/1993 e D.Lgs. nn. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e loro successive modifiche.

Art.23

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento e liquidazione, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributarie Provinciale competente per il territorio entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. n° 546 del 31.12.1992.

CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art.24

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 57 della L. 662/96 e dell'articolo 59, comma 5, lettera P del D.Lgs. 446/97, si attribuiscono compensi incentivanti all'intero personale addetto al Settore, in corrispondenza della efficace ed economica realizzazione dei programmi e del recupero dell'evasione in misura percentuale da determinarsi annualmente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base della proposta del Responsabile del Servizio Tributi.

CAPO VII – DIRITTO DI INTERPELLO

Art.25

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I contribuenti possono presentare all'Amministrazione Comunale delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza.
2. Le domande devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

Art.26

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

1. L'interpello si propone attraverso la presentazione al Comune di un'istanza circostanziata e debitamente sottoscritta.
2. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
3. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
4. Il Comune dovrà rispondere nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

Art.27

RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE

1. La risposta dell'Amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
2. L'omissione di risposta, entro il termine previsto, intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dall'istante.

Art.28

EFFETTI DELL'INTERPELLO

1. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
2. Qualsiasi atto anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni all'imposta, saranno rettificati o annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

Art.29

COMPETENZE

1. Il Funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art.30

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art.31

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n°507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.32


ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2005.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del **25.11.2004** con atto n. **84**.
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **__12.2004** al **__12.2004** con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- entrerà in vigore il **01.01.2005**.

Data _____.____._____.



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Paola Spissu